

## **Rassegna sindacale e previdenziale dell'8 settembre 2014**

a cura di Massimo Pipino

- 1) Decreto Legge n. 34/2014, convertito nella Legge n. 76/2014: il CNCE anticipa i contenuti del decreto che istituisce il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva che sostituirà il DURC**
- 2) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 18 del 30 luglio 2014: indicazioni in merito alle novità introdotte dalla Legge n. 78/2014 in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione e contratto di apprendistato**
- 3) Autotrasporto – Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 giugno 2014: nuove scadenze per la carta di qualificazione del conducente (CQC)**
- 4) ISTAT – Luglio 2014 – Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**
- 5) Addizionale ASPI: chiarimenti in merito alle modalità di recupero anche in caso di assunzione con apprendistato**
- 6) INAIL: esame delle modalità di presentazione della denuncia di infortunio e malattia professionale**
- 7) Lavoratori stagionali con contratto di lavoro a termine: non si applicabilità del contributo addizionale ASPI, pari all'1,40%.**
- 8) INPS - messaggio n. 6534 dell'11 agosto 2014: è operativa la riduzione contributiva nell'edilizia per il 2014**
- 9) INPGI: in arrivo nel mese di ottobre il rimborso dell'ultima tranches del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici introdotto dalla Manovra di Stabilità 2011**
- 10) INPS - messaggio n. 6509 del 8/08/2014: gestione delle denunce contributive in caso di incapienza**
- 11) Chiarimenti in merito agli sgravi fiscali previsti a favore delle imprese che assumono detenuti**
- 12) INAIL - Circolare n. 37 del 1° settembre 2014: chiarimenti in merito ai limiti di retribuzione per il calcolo dei premi assicurativi**
- 13) Decreto ministeriale 10 giugno 2014: determinazione dei minimi e dei massimali INAIL per l'anno 2014**
- 14) Decreto Legge competitività (D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114): incentivi per il settore agricolo**
- 15) INPS - Messaggio n. 6789 del settembre 2014: modalità di erogazione delle indennità di tirocinio da corrispondere nell'ambito del Piano Nazionale "Garanzia Giovani"**
- 16) INPS – Circolare n. 100 del 2 settembre 2014: indicazioni in merito al Fondo di solidarietà residuale**
- 17) INPS – Messaggio 2 settembre 2014, n. 6756: Documento unico di regolarità contributiva.**

**Verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare. DURC rilasciato ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 5, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 ). Precisazioni.**

**18) Messaggio INPS n. 5658: benefici dall'INPS per il reimpiego dei lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo. Scadenza agosto 2014 (UNIEMENS al 30 settembre).**

**19) Coefficienti utili per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel corso mese di luglio 2014**

\*\*\*

**1) Decreto Legge n. 34/2014, convertito nella Legge n. 78/2014: il CNCE anticipa i contenuti del decreto che istituisce il nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva che sostituirà il DURC**

La Commissione nazionale paritetica per le Casse edili ha provveduto ad annunciare con un proprio comunicato l'avvio del nuovo Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile (in breve "SIRCE"), il cui obiettivo è introdurre semplificazioni in materia di rilascio del documento unico di regolarità contributiva con modalità esclusivamente telematiche. Come si ricorderà l'obiettivo di smaterializzare l'iter di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva è contenuto essenzialmente nell'articolo 4 del Decreto Legge n. 34/2014, convertito nella Legge n. 78/2014 (*"A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse edili"*), che interviene a modificare e semplificare le regole previste nell'articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007). Le novità di cui al comunicato in oggetto mirano sostanzialmente a smaterializzare le procedure previste per il rilascio del documento di regolarità contributiva ed a modificare i requisiti di regolarità. Più nello specifico, una delle novità di maggiore importanza consiste nella possibilità per l'impresa di verificare via web (e in tempo reale) la propria posizione contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le aziende che applicano contratti del settore delle costruzioni, con le casse edili. In tal modo viene ribaltata l'attuale impostazione che, come noto, si basa su di una procedura in più fasi avviata dalla richiesta di regolarità e seguita dall'esecuzione dell'istruttoria entro i 30 giorni successivi, procedura che si conclude con l'ottenimento del certificato di regolarità contributiva. Il tutto dovrebbe essere sostituito dalla verifica telematica da parte del richiedente. La verifica, in particolare, dovrebbe avvenire mediante un'unica interrogazione presso gli archivi dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e verrebbe eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto per il quale viene richiesta l'attestazione di regolarità contributiva. Il certificato sarebbe quindi costituito dall'esito dell'interrogazione stessa ed avere validità per un periodo di 120 giorni a partire dalla data di acquisizione. Nel dettaglio, il nuovo sistema ha una serie di funzionalità che possono essere così sintetizzate:

1. ricevere dalle Casse Edili i dati mensili relativi alla posizione contributiva delle imprese iscritte;
2. rendere disponibili nei confronti di INPS e INAIL le informazioni relative alla regolarità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili;
3. acquisire da parte di INPS e INAIL i dati relativi alle consultazioni effettuate da parte di imprese che risultano essere non regolari;
4. consultare gli archivi INPS al fine di verificare, nei casi di impresa non iscritta, la Cassa

Edile competente a sollecitarne la regolarizzazione;

5. trasmettere alle Casse competenti i dati di cui al punto 3 al fine di attivare la procedura di invito alla regolarizzazione;
6. comunicare a INPS e INAIL le regolarizzazioni effettuate al fine del rilascio di un documento di regolarità;
7. rendere disponibili per la Cassa Edile e per l'impresa (limitatamente alla propria posizione) i dati presenti sullo stesso sistema informativo nazionale.

Il nuovo sistema, provvede a spiegare infine la nota tecnica della Cnce, nel caso in cui venga interrogato a partire dai portali web di INPS e INAIL, darà un risultato tra questi due possibili:

- “*impresa regolare*”, se l'impresa è presente all'interno della banca dati e non ha segnalazioni di irregolarità da parte di casse edili (e ovviamente anche da parte di INPS e INAIL);
- “*impresa in istruttoria*” nei casi in cui l'impresa non sia presente all'interno della banca dati, cioè non risulti essere iscritta a nessuna cassa edile territoriale, o sia stata segnalata come irregolare da parte di una o da più casse edili.

\*\*\*

## **2) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 18 del 30 luglio 2014: indicazioni in merito alle novità introdotte dalla Legge n. 78/2014 in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione e contratto di apprendistato**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la circolare n. 18 del 30 luglio 2014, ha provveduto a fornire indicazioni operative in favore del personale ispettivo in riferimento alle novità introdotte dalla Legge n. 78/2014 in materia di lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro e contratto di apprendistato. Il primo dei citati interventi riguarda il contratto a termine e si riferisce alla fattispecie costituita dall'omissione della causale al momento della stipula del contratto. Secondo l'attuale assetto normativo è possibile procedere all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato senza l'obbligo di indicare la causale (ossia le motivazioni che giustificano l'utilizzo di quel particolare tipo di contratto), per un periodo massimo di 36 mesi (3 anni), indipendentemente dal fatto che si tratti del primo contratto sottoscritto tra le parti. Quindi, ai fini della legittima instaurazione del rapporto è sufficiente che si indichi un termine che può risultare “*direttamente o indirettamente*” dal contratto medesimo. Modifiche di rilievo si sono registrate anche per quanto riguarda il limite massimo di assunzione di contratti a termine sul totale degli impiegati, limite che è stato posto al 20% (in sostanza il datore di lavoro non può assumere con contratti a termine un numero di lavoratori che sia superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza). In proposito è stato precisato che tale percentuale deve essere calcolata in riferimento al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Il datore di lavoro, in assenza di una diversa disciplina contrattuale applicata, è dunque tenuto a verificare quale sia il numero dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di stipula del contratto o, per le attività iniziate durante l'anno, alla data di assunzione del primo lavoratore a termine: il 20% di tale numero rappresenterà la soglia numerica massima dei contratti a tempo determinato stipulabili. Da tale verifica bisogna escludere i rapporti di natura autonoma, quelli di lavoro accessorio, i lavoratori parasubordinati, gli associati in partecipazione ed i lavoratori a chiamata a tempo indeterminato privi di indennità di disponibilità. Viceversa, devono essere conteggiati i lavoratori a tempo parziale, i dirigenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Nel caso in cui il calcolo del 20% dia luogo a un numero decimale il datore di lavoro potrà effettuare un arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il decimale sia uguale o superiore a 0,5% (per es. una percentuale di contratti a termine stipulabili pari a 2,50 equivale a 3 contratti). Tuttavia, considerata la delicatezza di tale profilo interpretativo il Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali ritiene che non sia applicabile la sanzione in caso di superamento del limite massimo dei contratti a termine qualora il datore di lavoro, prima della pubblicazione della circolare in commento (30 luglio 2014), abbia proceduto alla assunzione di un numero di lavoratori a termine sulla base di un arrotondamento comunque "in eccesso". Per quanto riguarda i datori di lavoro che occupano fino ad un numero massimo di 5 dipendenti il Legislatore ha previsto la possibilità di stipulare sempre un contratto di lavoro a tempo determinato prescindendo dal limite di cui sopra si è detto. Per le imprese che non rispettano il nuovo tetto di assunzione è prevista una sanzione pecuniaria pari al 20% della retribuzione complessiva per il primo superamento nella singola unità produttiva, sanzione che aumenta al 50% della retribuzione complessiva per i casi successivi. Coloro che superano il tetto del 20%, inoltre, devono mettersi in regola entro la fine dell'anno; a meno che i contratti collettivi non prevedano tetti più favorevoli. In caso contrario il datore, dal primo gennaio, non può stipulare nuovi contratti a tempo determinato fino a quando non rientri nel tetto del 20%. In particolare la retribuzione da prendere in considerazione ai fini del calcolo è, in assenza di specificazioni, la retribuzione lorda mensile riportata nel singolo contratto di lavoro, desumibile anche attraverso una divisione della retribuzione annuale per il numero di mensilità spettanti. Per quanto concerne il contratto di somministrazione di manodopera, il documento di prassi del Ministero del Lavoro in commento chiarisce che la sanzione amministrativa prevista per il superamento delle soglie numeriche non trova applicazione. La circolare, tra l'altro, ricorda che il tetto del 20% non è applicabile né agli utilizzatori né alle agenzie per il lavoro.

\*\*\*

### **3) Autotrasporto – Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 giugno 2014: nuove scadenze per la carta di qualificazione del conducente (CQC)**

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 10/6/2014 con la pubblicazione sulla G.U. n. 171 del 25 luglio di un proprio decreto, è intervenuto in materia di carta di qualificazione del conducente (CQC). La disposizione in parola si è resa necessaria per rispondere a quanto richiesto dalla Commissione Europea che ha contestato all'Italia l'erronea applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2003/59/CE. Nello specifico, il provvedimento ha abrogato l'articolo 2 del Decreto del 6 agosto del 2013, che riguarda gli autisti che hanno ottenuto la CQC tramite corsi di formazione periodica e ai quali sono state rilasciate patenti con scadenza al 2020 per il trasporto di persone e al 2021 per il trasporto di merci (*"Disposizioni transitorie: 1. Al fine di assicurare parità di trattamento tra tutti i conducenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 17 aprile 2013, come inserito dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche ai conducenti che hanno già frequentato corsi di formazione periodica o che a ciò provvedono dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Conseguentemente i predetti corsi sono da considerarsi utili a rinnovare la validità"*). A partire dal 26 luglio 2014, data di entrata in vigore del D.M. MIT del 10 giugno 2014, tali soggetti non beneficeranno più della proroga della scadenza al 2020/2021, bensì la CQC scadrà nei normali termini dei cinque anni, ossia il 9 settembre 2018 per il trasporto persone e il 9 settembre 2019 per il trasporto di merci. Inoltre, nel decreto è stabilito che un provvedimento della Direzione generale per la Motorizzazione provvederà dettare le procedure per conformare i documenti comprovanti il rinnovo di validità della qualificazione professionale CQC fino al 2020 e 2021 al principio di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2003/59/CE.

#### 4) ISTAT – Luglio 2014 – Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) – al netto dei consumi di tabacchi. Coefficienti di rivalutazione monetaria e variazioni percentuali

##### Indicatori Luglio 2014

- Indice = 107,3
- Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente = 0,1%

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei consumi di tabacchi, viene utilizzato anche per le rivalutazioni dei canoni di affitto e degli assegni di mantenimento. Tale indice si pubblica sulla G.U. ai sensi dell'articolo 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392.

Anno 2014	Indice	Variazione percentuale anno precedente
Gennaio	107,3	0,6%
Febbraio	107,2	0,5%
Marzo	107,2	0,3%
Aprile	107,4	0,5%
Maggio	107,3	0,4%
Giugno	107,4	0,3%
Luglio	107,3	0,1%
Agosto		
Settembre		
Ottobre		
Novembre		
Dicembre		

Anno 2013	Indice	Variazione percentuale anno precedente
Gennaio	106,7	2,2%
Febbraio	106,7	1,8%
Marzo	106,9	1,6%
Aprile	106,9	1,1%
Maggio	106,9	1,2%
Giugno	107,1	1,2%

<b>Luglio</b>	107,2	1,2%
<b>Agosto</b>	107,6	1,1%
<b>Settembre</b>	107,2	0,8%
<b>Ottobre</b>	107,1	0,7%
<b>Novembre</b>	106,8	0,6%
<b>Dicembre</b>	107,1	0,6%

\*\*\*

### **5) Addizionale ASPI: chiarimenti in merito alle modalità di recupero anche in caso di assunzione con apprendistato**

Ai benefici di varia natura previsti al fine di incentivare le assunzioni in apprendistato si aggiunge la possibilità di recuperare l'eventuale contributo aggiuntivo ASPI versato per precedenti contratti di lavoro stipulati a tempo determinato. Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 è stato introdotto un contributo addizionale dell'1,40 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro, che si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, e che è destinato a finanziare l'assicurazione sociale per l'impiego (Aspi).

La legge Fornero aveva previsto che tale contributo addizionale fosse restituito al datore di lavoro, *“nei limiti delle ultime sei mensilità”*, in caso di trasformazione del contratto o successiva riassunzione a tempo indeterminato, una volta superato il periodo di prova. La legge di stabilità 2014 ha soppresso, con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2014, le parole «nei limiti delle ultime sei mensilità»: dal 1° gennaio di quest'anno, dunque, il datore di lavoro che assume un lavoratore a tempo indeterminato mentre è in corso, con la stessa persona, un contratto a termine, recupera dall'Inps tutto quanto versato a titolo di contributo addizionale “ASPI”, senza più il limite degli ultimi sei mesi versati. La soppressione, da parte dell'ultima legge di stabilità, delle parole *“nei limiti delle ultime sei mensilità”*, con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato avvenute dal 1° gennaio 2014, comporta che il datore che assume a tempo indeterminato mentre il contratto a termine è in corso, recupera dall'Inps tutto quanto versato a titolo di contributo addizionale, a condizione che sia stato superato il periodo di prova, ove previsto. Qualora invece si proceda alla riassunzione a tempo indeterminato dopo che il contratto a termine sia scaduto, il recupero del contributo addizionale versato è possibile a condizione che la riassunzione avvenga entro i successivi sei mesi, detraendo dalle mensilità di rimborso spettanti un numero di ratei ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

Va evidenziato che la legge richiama esclusivamente le trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1.1.2014, senza alcun esplicito riferimento alle riassunzioni. Tuttavia, applicando un doveroso criterio di omogeneità, è corretto ritenere che anche in caso di riassunzioni, decorrenti dalla medesima data, l'azienda possa recuperare il contributo aggiuntivo versato nel corso del precedente rapporto a termine, decurtando un numero di mensilità pari a quelle intercorrenti tra la cessazione del rapporto e la riassunzione a tempo indeterminato, con un tetto massimo di 6 mesi.

Fino al 31 dicembre 2013 il datore poteva recuperare al massimo 6 mesi della contribuzione versata in precedenza. La ratio della nuova norma trae origine dalla legittima volontà di evitare la penalizzazione delle aziende che instaurano un rapporto di lavoro a termine di durata superiore a 6 mesi: in tali casi infatti, a fronte di una maggiorazione della contribuzione per i rapporti di lavoro



precari, la successiva stabilizzazione non genera alcun aggravio per l'Inps, non determinando l'obbligo di liquidare l'ASpI ai lavoratori.

L'INPS ha poi affermato, con il messaggio n. 4i522014, che la restituzione opera anche nelle ipotesi in cui l'assunzione successiva ad un contratto a termine avvenga con contratto di apprendistato.

A tal proposito tuttavia va preliminarmente richiamata la circolare n. 5/2013, nella quale il Ministero del lavoro ha evidenziato che la qualificazione dell'apprendista non deve essere già posseduta all'atto dell'instaurazione del rapporto: in tal caso, infatti, il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l'impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso, chiarendo tuttavia che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo. Tale problematica non si pone qualora il soggetto da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante abbia svolto in precedenza un periodo lavorativo in forza di una diversa qualifica professionale ovvero della medesima qualifica purchè l'ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita o un arricchimento complessivo delle competenze di base trasversali e tecnico professionali del lavoratore.

Per il recupero del contributo addizionale dell'1,40 per cento i datori di lavoro devono utilizzare, anche in caso di stabilizzazione con contratto di apprendistato, il già previsto codice causale "L810" - avente il significato di "recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012" - istituito nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> di Denuncia Individuale del flusso UniEmens.

\*\*\*

## **6) INAIL: esame delle modalità di presentazione della denuncia di infortunio e malattia professionale**

Quando si verifica un infortunio sul lavoro o in caso di malattia professionale deve essere presentata all'INAIL, entro i termini previsti, una apposita denuncia. Riepiloghiamo gli adempimenti dei datori di lavoro correlati e i termini di presentazione delle denunce.

### **Nozione di infortunio**

Dal punto di vista numerico, e della frequenza della gravità delle conseguenze sul lavoratore, l'infortunio è l'evento più importante tutelato dall'assicurazione INAIL. La norma di riferimento, il T.U. dell'assicurazione obbligatoria, non offre una definizione dell'evento "infortunio" ma ne declina gli elementi che consentono la qualificazione dell'evento come tale. Gli elementi che qualificano l'evento come infortunio sono:

- la causa violenta
- l'occasione di lavoro

Le conseguenze dell'evento che possono essere

- la morte
- l'inabilità al lavoro che può essere temporanea o permanente.

Con il Decreto Legislativo 38/2000 è normativamente tipizzato anche il cosiddetto infortunio in itinere (l'evento che accade nel tragitto dal domicilio abituale al lavoro e viceversa e da un luogo di lavoro all'altro) in precedenza riconosciuto solo a seguito di contenzioso giudiziario.

### **La denuncia di infortunio**

In attuazione delle disposizioni in materia di informatizzazione della pubblica amministrazione, la denuncia di infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite il canale telematico Servizio On-line del portale [www.inail.it](http://www.inail.it) per il quale deve essere effettuata l'abilitazione. Le disposizioni prevedono che solamente nel caso di malfunzionamento dimostrato tramite la copia della schermata di errore, la denuncia di infortunio possa essere presentata con modello cartaceo da inviare tramite

PEC. Con il Decreto Ministeriale 15 luglio 05 è stato modificato l'articolo 53 del T.U. esonerando il D.L. dalla presentazione contestuale della certificazione medica che dovrà essere prodotta solo nel caso in cui non sia pervenuta all'INAIL in altro modo (lavoratore, medico curante, pronto soccorso).

#### **Punti di attenzione**

- Il datore di lavoro non può decidere se un evento sia o meno un infortunio perché la valutazione spetta all'INAIL (in alcuni casi congiuntamente all'INPS);
- ci sono due tipi di credenziali attraverso le quali accedere ai servizi on-line, quella del professionista abilitato ai sensi della legge 12/1979 e s.m.i., e quella del datore di lavoro che, deve essere nella esclusiva e totale disponibilità di quest'ultimo poiché tramite la chiave di accesso si individua il soggetto che ha effettuato la comunicazione (divulgare le credenziali di accesso non giustifica il D.L. nel caso di dichiarazioni false o irregolari);
- la denuncia di infortunio può essere presentata dal lavoratore infortunato, o da coloro che ne hanno l'interesse, qualora non abbia provveduto il datore di lavoro o colui che ne ha l'obbligo di invio.

#### **Termine di presentazione della denuncia di infortunio**

L'articolo 53 del D.P.R. 30.6.65, prevede che la denuncia di infortunio debba essere inviata entro 2 giorni da quello in cui il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza. Con una interpretazione favorevole ai datori di lavoro, è stato previsto che il giorno dell'infortunio, quello della conoscenza dell'evento, non si debba contare. La Corte di Cassazione ha stabilito che il momento della "conoscenza dell'evento" per il datore di lavoro corrisponde con la ricezione del certificato medico, da tale momento decorre il termine di presentazione. L'articolo 54 del T.U. dispone che nel caso di infortunio mortale o di pericolo di morte, il D.L. debba inviare un telegramma alla sede INAIL competente entro le 24 ore. Il telegramma può essere sostituito dalla PEC.

#### **Punti di attenzione**

- La denuncia di infortunio deve essere, nello stesso termine previsto per l'INAIL, inviata anche all'autorità di Pubblica Sicurezza in assenza della quale al Sindaco del luogo dove è avvenuto l'infortunio. Questo adempimento non sarà più obbligatorio quando verrà emanato il decreto di attuazione del SINP (Sistema Informativo Nazionale Prevenzione ex articolo 8 Decreto Legislativo 81/2008);
- quando diverrà operativo il SINP:
  - dovranno essere comunicati anche gli eventi oggi denunciati perché in carenza assicurativa (fino a 3 giorni di assenza più quello dell'infortunio);
  - verrà istituito il registro infortuni elettronico che sarà gestito dell'INAIL

#### **Modello della denuncia/comunicazione di infortunio**

Il modello è già nel formato necessario alla comunicazione degli infortuni in carenza assicurativa oggi non denunciati ed è stato rilasciato lo scorso anno. È risultato essere complesso nella compilazione a causa della necessità, oltre quella di definizione dell'evento, di reperire dati aggregare dati ai fini statistici. Oltre alla denuncia l'INAIL può chiedere la compilazione di questionari utili alla definizione del caso. Il nuovo modello, fra le altre modifiche, contiene una sezione relativa al primo certificato medico allo scopo di gestire gli infortuni in carenza assicurativa divenuti tutelabili a seguito di prolungamento dell'inabilità.

#### **Punti di attenzione**

- Nel caso in cui il datore di lavoro riceva il primo certificato medico oltre il termine di presentazione della denuncia rispetto alla data dell'evento, deve provvedersi di idonei strumenti di prova relativi alla data di effettiva ricezione allo scopo di evitare le sanzioni amministrative previste (ad esempio una dichiarazione firmata da chi consegna il certificato);
- nel caso di non attendibilità dell'evento (il D.L. può avere dei dubbi sull'infortunio) devono



essere esposti con precisione i motivi della non attendibilità;

- devono essere sempre reperiti i dati del terzo che potrebbe aver causato l'infortunio così da permettere all'INAIL una agevole azione di rivalsa. L'interesse all'azione di rivalsa è anche del datore di lavoro poiché gli importi recuperati con l'azione di rivalsa devono essere stornati dagli oneri che determinano il tasso applicato.

### **Malattia professionale**

La malattia professionale è una modifica in senso peggiorativo che l'organismo subisce a causa di una attività lavorativa. A differenza dell'infortunio, la malattia professionale ha una evoluzione lenta nel tempo e, di solito, progressiva. Non esiste tutela della malattia professionale se non esiste tutela per l'infortunio.

### **Denuncia di malattia professionale**

In analogia di quanto previsto per la denuncia di infortunio, anche la denuncia di malattia professionale deve essere presentata esclusivamente tramite il canale telematico Servizio On-line del portale [www.inail.it](http://www.inail.it). Nel caso di mal funzionamento del canale telematico INAIL si applica quanto detto per la denuncia di infortunio. Con il Decreto Ministeriale 10.7.10 è stato modificato l'art. 53 del T.U. esonerando il D.L. dalla presentazione contestuale della certificazione medica (dovrà essere prodotta a domanda dell'INAIL).

### **Termini di presentazione della denuncia di malattia professionale**

Il lavoratore deve informare il datore di lavoro entro 15 giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'esistenza della patologia. La comunicazione avviene tramite la presentazione di un certificato medico. Si può anche verificare che sia l'INAIL stessa a chiedere al datore di lavoro la denuncia di malattia professionale. Il datore di lavoro deve effettuare la denuncia entro 5 giorni dalla ricezione del certificato o dalla richiesta INAIL o dalla segnalazione del Medico Competente. Nella maggior parte dei casi l'INAIL invia al datore di lavoro un questionario di approfondimento che deve essere restituito entro il termine di 20 giorni. Solamente dopo aver riconosciuto l'esistenza di una malattia professionale l'INAIL chiede, tramite un apposito modello, i dati retributivi dell'anno precedente la denuncia utili alla quantificazione della prestazione. Quanto detto per la denuncia di malattia professionale vale anche per la denuncia di silicosi/asbestosi.

### **Regime sanzionatorio**

Dopo la depenalizzazione delle violazioni dell'art.53 del T.U., la mancata o tardata presentazione delle denunce viene punita con la comminazione di una sanzione amministrativa, secondo le procedure previste dalla legge 689/1981, nella misura minima di € 1.290, ridotta di € 2.580 e massima di € 7.745 più spese di notifica. Nel caso di infortunio, la sanzione viene comminata anche dall'autorità di P.S. o dal Sindaco in assenza di questa.

\*\*\*

## **7) Lavoratori stagionali con contratto di lavoro a termine: non si applicabilità del contributo addizionale ASpl, pari all'1,40%.**

Oltre a quella relativa ai contratti a termine per ragioni sostitutive è di particolare interesse la disciplina cui fanno riferimento i contratti a termine stipulati per lo svolgimento di attività a carattere stagionale. L'elenco di tali attività, in particolare, è contenuto nella Tabella allegata al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525. Si provvede ad una schematica illustrazione delle specifiche regole che si applicano in questa ipotesi.

Per quanto riguarda la durata del contratto va rilevato che non vige alcun limite di durata massima; quindi, nulla accade nel caso in cui si abbia il superamento del 36° mese di rapporto tra le medesime parti. Ciò vale, appunto, esclusivamente per le attività che vengono individuate dal D.P.R. n. 1525/1963, e opera anche per tutte quelle che sono individuate dagli avvisi comuni e dai

contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Un'altra facilitazione propria dei contratti di lavoro a termine stipulati per lo svolgimento di attività a carattere stagionale è rappresentata dall'assenza dello stop&go: non vi è alcun obbligo di rispettare le pause intermedie di 10 o 20 giorni in caso di riassunzione del medesimo lavoratore (tali pause operano invece, nella generalità delle situazioni, salvo il caso in cui un contratto collettivo, anche aziendale, non disponga diversamente). Di conseguenza, è possibile riassumere immediatamente il medesimo soggetto se la nuova attività è definita come stagionale dal D.P.R. n. 1525/1963 o dal contratto collettivo di lavoro, anche se il contratto è appena scaduto. I lavoratori a termine assunti per attività stagionali, inoltre, sono esenti dal contributo addizionale ASpI, pari all'1,40% (a carico del solo datore di lavoro), normalmente dovuto per i contratti non a tempo indeterminato. In particolare, la Riforma Fornero (Legge n. 92/2012) ne ha disposto l'esenzione per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e per i periodi contributivi maturati a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, nel caso delle attività definite come stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Nei contratti a termine per attività stagionali, inoltre, non si applica il limite di assunzione, pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, introdotto dalla Legge n. 34/2014. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato che vengono conclusi (tra le altre ipotesi) per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni.

\*\*\*

#### **8) INPS - messaggio n. 6534 dell'11 agosto 2014: è operativa la riduzione contributiva nell'edilizia per il 2014**

L'INPS, con il messaggio n. 6534 dell'11 agosto u.s., ha comunicato che a decorrere dal 1° settembre 2014, le aziende potranno inoltrare l'istanza per accedere al beneficio della riduzione contributiva nel settore dell'edilizia per l'anno 2014, pari al 11,50%. Circa le modalità di determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione e dei soggetti che ne hanno diritto, l'Istituto rinvia ai criteri da ultimo illustrati con la Circolare n. 178 del 19 dicembre 2013. Hanno diritto all'agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici *Ateco 2007* da 412000 a 439100; si ricorda inoltre che non costituiscono attività edili in senso stretto – e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici *Ateco 2007* da 432100 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P. Lo sgravio è applicabile per i periodi di paga che vanno dal mese di gennaio al mese di dicembre 2014. Le istanze finalizzate all'applicazione della riduzione contributiva relativamente all'anno 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo "*Rid-Edil*", disponibile all'interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell'Istituto, nella sezione "*comunicazioni on-line*", funzionalità "*invio nuova comunicazione*". Entro il giorno successivo all'inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

## **9) INPGI: in arrivo nel mese di ottobre il rimborso dell'ultima tranches del contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici introdotto dalla Manovra di Stabilità 2011**

Circa 800 pensionati INPGI godranno di assegni previdenziali più consistenti in ottobre: infatti, intorno alla metà del mese sarà restituita la terza e ultima tranches, relativa alle trattenute che sono state effettuate sulle pensioni a titolo di contributo di perequazione nell'anno 2012. Affinché ciò sia possibile, l'amministrazione dello Stato ha restituito all'INPGI tutte le somme da esso versate a titolo di contributo di perequazione, applicato alle pensioni complessivamente superiori a 90.000 euro annui. A questo proposito l'INPGI aveva comunque già anticipato ai soggetti interessati, attingendo direttamente dalle proprie casse, gli importi relativi al periodo agosto – dicembre 2011 (con liquidazione avvenuta a marzo 2014) e al periodo gennaio – giugno 2013 (con liquidazione avvenuta ad agosto 2013). Tuttavia, fa sapere l'INPGI, resta in vigore – per il triennio 2014-2016 il contributo di solidarietà - con finalità assistenziali e non avente natura tributaria - introdotto dalla legge di Stabilità 2014, per i trattamenti pensionistici superiori a 91.250 euro annui. Il contributo di solidarietà, introdotto dalla manovra estiva 2011 (articolo 18, comma 22-bis, del Decreto Legge n. 98 del 2011, convertito nella Legge n. 111/2011), era rivolto alle pensioni degli ex dipendenti pubblici che sono titolari di un importo pensionistico superiore ai 90.000 euro (*“In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui”*). In particolare, il valore del contributo di solidarietà cambiava a seconda che si riferisse a un trattamento pensionistico compreso tra 90.000 euro e fino a 150.000 euro annui ovvero sia superiore a 150 mila; nel primo caso, infatti, il valore del contributo era del 5%, nel secondo invece del 10%. Ricordiamo, inoltre, che il contributo doveva essere versato con cadenza mensile e per un periodo di tre anni e mezzo, a partire dal 1° agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014. Al riguardo è opportuno ricordare che il giudizio di incostituzionalità del *“contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici”* è stato promosso dalla Corte dei conti, regione Campania e Lazio, secondo un ragionamento analogo a quello che era stato fatto nella pronuncia n. 241/2012. In quell'occasione, infatti, la sentenza non si era conclusa con una dichiarazione di illegittimità solo per un vizio nel ricorso. La ragione di fondo dell'illegittimità risiedeva nel fatto che il ticket ha natura tributaria *“in quanto costituisce prelievo analogo a quello effettuato sul trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici”*. In pratica, non viene rispettato il principio di uguaglianza, a parità di reddito, in quanto il ticket si applica solo a una categoria di cittadini, ossia ai pensionati pubblici. Facendo un esempio, chi ha accumulato fra il 2010 e il 2011, un reddito da 200.000 euro lordi si vedeva chiedere 18.000 euro se maturati da pensione, 15.500 se guadagnato lavorando in un ufficio pubblico e zero euro se frutto di lavoro privato. Pertanto, sulla base di questa discriminazione, è stata dichiarata l'incostituzionalità della norma.

## **10) INPS - messaggio n. 6509 del 8/08/2014: gestione delle denunce contributive in caso di incapacienza**

Con il messaggio n. 6509 dell'8 agosto u.s. l'INPS ricorda che nel disciplinare criteri e modalità di liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria è stato precisato che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l'erogazione della prestazione. Come noto, il comma 2 dell'articolo 2 del Decreto 30 gennaio 2007 ha previsto che le prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria debbano essere liquidate integralmente dal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo stesso, *“a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapacienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese”*.

In difformità di quanto legiferato, spesso le aziende erogano direttamente ai lavoratori anticipazioni o liquidazioni di competenza del Fondo di Tesoreria e le pongono a conguaglio, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva. Con il messaggio n. 6509 dell'08 agosto 2014, l'INPS comunica che in caso di incapacienza mensile, resta fermo l'obbligo di richiedere l'intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà ad erogare l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza. Inoltre si ricorda che è assolutamente inibita la trasmissione di flussi UniEmens contenenti recuperi (sia a titolo di liquidazioni che di anticipazioni) di trattamenti di fine rapporto per importi maggiori rispetto alla capienza mensile

\*\*\*

## **11) Chiarimenti in merito agli sgravi fiscali previsti a favore delle imprese che assumono detenuti**

Oltre 30 milioni di euro (più di venti per il 2013 e 10 dal 2014) sotto forma di sgravi fiscali e contributivi per le imprese che assumono, per un periodo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il Ministro di Grazia e Giustizia, con il comunicato del 30 luglio 2014, informa di aver firmato il decreto che riconosce gli sgravi alle imprese che assumono detenuti, già sottoposto al vaglio del Parlamento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 270 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), le risorse a disposizione per le finalità di cui alla legge n. 193 del 2000 sono state integrate, con riferimento al solo anno 2013, per un importo pari a 16 milioni di euro. Inoltre, l'articolo 10, comma 7-bis, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, ha aumentato l'autorizzazione alla spesa per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge n. 193 del 2000 di euro 5,5 milioni a decorrere dall'anno 2014. Considerato, quindi, che lo stanziamento originariamente previsto dalla legge n. 193 del 2000 era determinato nel limite massimo di euro 4.648.112,09, le risorse a disposizione per l'anno 2013 ammontano complessivamente ad euro 20.648.112,00. Per gli anni 2014 e seguenti le risorse disponibili sono pari a euro 10.148.112,00, quale importo corrispondente alla copertura finanziaria attualmente prevista dalla Legge n. 193 del 2000. In applicazione della disposizione della legge n. 193 del 2000, l'articolo 1 differenzia lo sgravio fiscale previsto a favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati a seconda che si tratti di lavoratori ammessi al lavoro interno, ammessi al lavoro esterno ovvero ammessi alla semilibertà. Nel caso di lavoratori detenuti o internati ammessi al lavoro interno od esterno, lo sgravio mensile per ogni lavoratore assunto, è fissato a euro 700 per il 2013 e a decorrere dal 2014, e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale, ad euro 520,00. Nell'ipotesi di lavoratori detenuti ammessi alla semilibertà provenienti dalla detenzione, lo sgravio previsto per ogni lavoratore assunto è pari a euro 350 mensili per l'anno 2013 e pari a euro 300 mensili per gli anni a decorrere dal 2014. In caso

di assunzione a tempo parziale, il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. L'incentivo si applica, alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a 30 giorni successivamente alla medesima data. Gli stessi benefici sono previsti a favore delle imprese che svolgono attività di formazione a detenuti o internati finalizzata alla loro immediata assunzione per un periodo corrispondente ai due terzi di quello in cui si è svolta l'attività di formazione, o all'impiego professionale in attività lavorative gestite dall'Amministrazione penitenziaria. A questo fine è previsto uno stanziamento di circa 12 milioni di euro per il 2013 e 6 milioni di euro dal 2014. Cambia anche la disciplina la materia relativa alle agevolazioni di natura contributiva e il nuovo decreto sostituisce quello del 9 novembre 2001. Le aliquote complessive dovute per la retribuzione corrisposta a lavoratori detenuti vengono ridotte nella misura del 95 per cento fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale per uno stanziamento di circa 8 milioni di euro per il 2013 e 4 milioni di euro dal 2014. L'agevolazione contributiva è estesa per un periodo successivo alla scarcerazione del lavoratore assunto, in analogia con quanto indicato per le agevolazioni fiscali, pari, rispettivamente, a diciotto o a ventiquattro mesi, a seconda che il lavoratore detenuto assunto avesse o meno fruito di semilibertà/lavoro all'esterno. Vale anche per le agevolazioni contributive la condizione che l'assunzione sia comunque avvenuta mentre il lavoratore era ristretto. Precisa la relazione di accompagnamento al decreto che, per quanto attiene agli sgravi contributivi a favore delle cooperative sociali per i lavoratori assunti in semilibertà, la disciplina relativa è contenuta nell'articolo 4, comma 3 della legge n. 381 del 1991 (che prevede uno sgravio pari al 100%), mentre per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, si applica la previsione dell'articolo 8, comma 2 del decreto in esame, che stabilisce uno sgravio al 95 per cento. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in riferimento al quale è concesso.

\*\*\*

## **12) INAIL - Circolare n. 37 del 1° settembre 2014: chiarimenti in merito ai limiti di retribuzione per il calcolo dei premi assicurativi**

Con la circolare n. 37 del 1° settembre 2014, consultabile sul sito dell'Istituto, l'INAIL pubblica i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi e la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2014. Tenuto conto che il decreto ministeriale 10 giugno 2014 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2014, stabilendo il minimale e il massimale di rendita nelle misure di euro 16.163,70 e di euro 30.018,30, l'INAIL ha dovuto aggiornare i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi che vengono riepilogati (dall'anno 2006 all'anno 2014) nell'allegato alla circolare. Le tipologie di lavoratori interessati sono:

- Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita;
- Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c.;
- Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 84/1994;
- Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time;
- Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time;
- Lavoratori parasubordinati con riguardo anche ai lavoratori che svolgono prestazioni occasionali;
- Sportivi professionisti dipendenti;
- Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente



Nella circolare viene determinato anche il profilo risarcitorio.

\*\*\*

### **13) Decreto ministeriale 10 giugno 2014: determinazione dei minimale e dei massimali INAIL per l'anno 2014**

Con decreto ministeriale 10 giugno 2014 sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industriale con decorrenza 1° luglio 2014 e sono stati stabiliti il minimale ed il massimale di rendita nelle misure di euro 16.163,70 e di euro 30.018,30. Successivamente a tale decreto l'INAIL, con la circolare n. 37 del 1° settembre 2014, ha aggiornato le tabelle di cui alla circolare n. 21/2014. Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:

- detenuti e internati;
- allievi dei corsi di istruzione professionale;
- lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
- lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale.

<b>A partire dal 1° luglio 2014</b>		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	<b>€ 53,88 (*)</b>
	mensile	<b>€ 1.346,98</b>

(\*) Per arrotondamento del valore di € 53,879.

#### **Familiari partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis Codice civile**

<b>A partire dal 1° luglio 2014</b>		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	<b>€ 54,11 (*)</b>
	mensile	<b>€ 1.352,87</b>

(\*) Per arrotondamento del valore di € 54,1147.

#### **Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994**

<b>A partire dal 1° luglio 2014</b>	
Retribuzione convenzionale giornaliera per 12 giorni mensili	<b>€ 1.205,28 (€ 100,44 x 12)</b>

#### **Lavoratori dell'area dirigenziale senza contratto part-time**

<b>A partire dal 1° luglio 2014</b>		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	<b>€ 100,06 (*)</b>
	mensile	<b>€ 2.501,53</b>

(\*) Per arrotondamento del valore di € 100,061.



### Lavoratori dell'area dirigenziale con contratto part-time

A partire dal 1° luglio 2014	
Retribuzione convenzionale oraria	€ 12,51 (*)

(\*) Per arrotondamento del valore di € 12,5075 (€ 100,06 : 8).

Retribuzione di ragguglio		
A partire dal 1° luglio 2014		
Retribuzione convenzionale	giornaliera	€ 53,88 (*)
	mensile	€ 1.346,98

(\*) Per arrotondamento del valore di € 53,879.

### Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati

A partire dal 1° luglio 2014	
Minimo e massimo mensile	€ 1.346,98 - € 2.501,53

### Prestazioni occasionali

A partire dal 1° luglio 2014	
Minimo e massimo mensile	€ 1.346,98 - € 2.501,53
Minimo e massimo giornaliero	€ 53,88 - € 100,06

### Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti

A partire dal 1° luglio 2014	
Minimo e massimo annuale	€ 16.163,70 - € 30.018,30

Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro. Dal 1° luglio 2014, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a € 2,58 e, pertanto, l'importo dovuto per la regolazione relativa all'anno scolastico 2013/2014 risulta uguale a € 2,56 (calcolato sommando 8/12 di € 2,55 e 4/12 di € 2,58). Quindi, in ordine al periodo gennaio-ottobre 2014, viene applicata un'integrazione di € 0,01 rispetto al premio di € 2,55 già richiesto, di cui si terrà conto nella regolazione dei premi per il suddetto periodo. Gli importi da applicare per la regolazione del premio 2013/2014 e per l'anticipo del premio 2014/2015 sono:

	Premio annuale a persona	
	Anno scolastico 2013/2014 regolazione	Anno scolastico 2014/2015 anticipo
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali	€ 2,56	€ 2,58

#### **14) Decreto Legge competitività (D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114): incentivi per il settore agricolo**

Nell'iter di conversione del Decreto Legge 91/2014 (Legge 116/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 agosto 2014) sono state in gran parte confermate, e in alcuni casi modificate, le agevolazioni per il settore agricolo. Sono stati confermati i crediti d'imposta previsti per lo sviluppo del commercio elettronico e di nuovi prodotti a favore delle imprese agricole. Si tratta in particolare, nel triennio 2014 – 2016, di un bonus che per la prima fattispecie può essere erogato nella misura massima di euro 50.000,00 e nel secondo caso in misura massima di euro 400.000,00. I suddetti incentivi sono pari al 40% delle spese per nuovi investimenti finalizzati, rispettivamente:

- alla realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico di prodotti agroalimentari;
- allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché ad incentivare la cooperazione tra soggetti componenti la medesima filiera, ossia la creazione di nuove reti di imprese o lo svolgimento di nuove attività da parte di reti già esistenti.

Rispetto alla versione che era stata approvata nel Decreto Legge 91/2014, nell'iter di conversione è stato ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della misura agevolativa, estendendo il beneficio anche alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I crediti d'imposta in questione potranno essere utilizzati dai soggetti aventi diritto esclusivamente in compensazione indicandoli nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per i quali saranno concessi e non concorrono alla formazione del reddito e al valore della produzione ai fini dell'IRAP, né rilevano ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e gli altri proventi, rilevante ai fini del calcolo della deducibilità (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir). Con appositi decreti ministeriali saranno definiti termini, condizioni e modalità applicative dei due incentivi.

Ulteriori incentivi che la legge di conversione del DL 91/2014 ha approvato per il settore sono:

- quella a favore dei datori di lavoro imprenditori agricoli che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, assumono, con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato ma con durata almeno triennale, redatto in forma scritta e che garantisca non meno di 102 giornate lavorative all'anno, giovani tra i 18 e i 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e senza un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L'incentivo in tal caso è pari a un terzo della retribuzione lorda, per un periodo massimo di diciotto mesi, ed è riconosciuto esclusivamente mediante compensazione con i contributi previdenziali dovuti;
- la detrazione del 19% dei canoni pagati, nel limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro all'anno, a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, di età inferiore ai 35 anni, che prendono in affitto terreni agricoli: il fondo non deve essere di proprietà dei genitori e il contratto di affitto va redatto in forma scritta.

Si segnala infine che per quanto riguarda la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, alla rivalutazione "ordinaria" si accompagnerà una ulteriore rivalutazione pari al 30% nel 2015 e al 7% a decorrere dal 2016, mentre per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap che risultino essere iscritti negli elenchi della previdenza agricola, la rivalutazione è stata incrementata dal 5% previsto gli anni 2013 e 2014 al 10% per il 2015.

### **15) INPS - Messaggio n. 6789 del settembre 2014: modalità di erogazione delle indennità di tirocinio da corrispondere nell'ambito del Piano Nazionale "Garanzia Giovani"**

Con il Messaggio n. 6789 del settembre 2014, l'INPS ha reso note le modalità con cui verranno erogate le dette indennità di tirocinio da corrispondere nell'ambito del Piano Nazionale "Garanzia Giovani" che come sono state definite nello schema di Convenzione sottoscritta tra il Ministero del Lavoro, l'Istituto e le Regioni ed approvata con la Determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014.

Per consentire all'Istituto di effettuare la corresponsione delle indennità in parola, il Ministero del Lavoro provvederà a versare anticipatamente all'Istituto, tramite accredito diretto sul conto corrente di Tesoreria centrale della Direzione Generale, le risorse che risultano spettare ad ogni Regione/Provincia autonoma, trattenendole dalle somme che sono state assegnate alle medesime per l'attuazione del P.O.N. Iniziativa Occupazione Giovani. Per ogni versamento effettuato all'INPS (che erogherà le indennità nei limiti delle risorse finanziarie anticipate), il Ministero provvederà ad indicare, con distinta a parte, gli importi di competenza di ciascuna Amministrazione regionale/Provincia autonoma. La Regione/Provincia autonoma avrà facoltà di inviare periodicamente all'INPS, accedendo al link "*Invio elenco beneficiari tirocinio UG*" del Sistema Informativo Percettori (il servizio informatico per l'interscambio dati oggetto della Convenzione), i dati necessari per effettuare il pagamento. Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e l'indirizzo del domicilio del giovane tirocinante;
- le modalità con cui è stato richiesto il pagamento (pagamento con accredito su conto corrente con relativo IBAN, oppure con bonifico domiciliato, cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato);
- il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.

L'INPS non procederà ad alcun controllo in ordine alla sussistenza in capo ai beneficiari dei requisiti richiesti, ma nel messaggio in parola l'Istituto ricorda che l'indennità di tirocinio è esclusa per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito.

L'INPS dovrà ultimare tutti i pagamenti a favore dei beneficiari entro la scadenza del 30 novembre 2018, data in cui andrà a concludersi il periodo di validità della Convenzione: i pagamenti successivi a tale data non verranno rimborsati dalla Regione/Provincia Autonoma.

\*\*\*

### **16) INPS – Circolare n. 100 del 2 settembre 2014: indicazioni in merito al Fondo di solidarietà residuale**

L'INPS, nella circolare in oggetto, rubricata "*Legge n. 92 del 28 giugno 2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". Articolo 3, commi da 4 a 47. Fondo di solidarietà residuale. Disciplina di finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti*", è intervenuta al fine di diramare indicazioni in merito al Fondo di solidarietà residuale istituito dall'articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i. (Legge Fornero) il cui scopo è quello di assicurare ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in settori che non sono coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale una forma di tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi in cui si abbiano riduzioni o sospensioni dell'attività lavorativa, per cause previste dalla normativa specifica. Il Fondo di solidarietà residuale non ha una personalità giuridica, costituisce una gestione dell'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. Circa l'ambito di applicazione, la circolare INPS in oggetto provvede a ricordare che il Decreto Ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti del novero

ma, richiamando le disposizioni dell'articolo 3, commi da 4 a 47 della Legge n. 92/2012, ne prevede l'istituzione a favore dei dipendenti delle *“imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d'integrazione salariale”*. Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale va verificata mensilmente facendo riferimento alla media occupazionale del semestre precedente. Nel calcolo finalizzato alla determinazione del numero degli occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), esclusi gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time devono essere conteggiati in proporzione all'orario di lavoro svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità che vengono disciplinate dall'articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo n. 61/2000 (*“In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”*). I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre. La circolare INPS n. 100/2014 in commento ricorda poi che ai lavoratori dipendenti dalle imprese rientranti nel proprio campo di applicazione (con l'esclusione dei dirigenti), il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, ad eccezione della cessazione, anche parziale di attività.

La misura dell'assegno ordinario è pari all'integrazione salariale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 6 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, con l'applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane in giacenza nell'ambito delle disponibilità del Fondo. Ciascun intervento viene corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. Le istanze di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere accolte entro i limiti delle risorse esistenti nel Fondo. Le tipologie di contribuzioni che vanno a creare il *“plafond”* sono due:

- a) un contributo a carattere ordinario di ammontare pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti). Il contributo è per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore;
- b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014.

**17) INPS – Messaggio 2 settembre 2014, n. 6756: Documento unico di regolarità contributiva. Verifica autodichiarazione e invito a regolarizzare. DURC rilasciato ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 5, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 ). Precisazioni.**

A seguito della sentenza pronunciata dal TAR Veneto (n. 486/2014) in tema di DURC relativamente al caso in cui sia stato rilasciato per la verifica di una autodichiarazione in cui il soggetto interessato è risultato non regolare alla data indicata dall'Amministrazione nella richiesta, è risultato essere di fondamentale importanza individuare il momento in cui può essere ritenuto definitivo l'accertamento delle violazioni gravi ed ostative al rilascio del Documento Unico in materia di contributi previdenziali e assistenziali. Su tale argomento è intervenuta l'INPS con il proprio messaggio del 2 settembre u.s. n. 6756 che provvediamo a riassumere

***DURC richiesto per “Verifica dell'autodichiarazione” e l'invito alla regolarizzazione***

Secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 “*si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266*”. Il preavviso di accertamento negativo disciplinato dall'articolo 7, comma 3 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (“*In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni*”), che, ai sensi del precedente articolo 6, comma 3 (“*Nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 7 il termine di trenta giorni per il rilascio del DURC è sospeso sino all'avvenuta regolarizzazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3*”), comporta la sospensione del termine di trenta giorni previsto per il rilascio del DURC, è rimasto ad oggi escluso dal procedimento di definizione dei DURC per verifica di autodichiarazione.

***15 giorni per la regolarizzazione in caso di accertamento negativo***

Secondo quanto stabilito dal TAR Veneto, l'articolo 31, comma 8 del Decreto Legge 21 gennaio 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (“*Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità*”), nel disciplinare il preavviso di accertamento negativo, ha generalizzato l'obbligo per gli Enti preposti al rilascio del DURC di attivare il procedimento di regolarizzazione prima dell'emissione di tutte le tipologie del documento. Il suddetto TAR, ha deciso poi che la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione. Il Ministero del Lavoro, con una nota del 19/08/2014 Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, ha tuttavia chiarito che, in assenza di un più uniforme orientamento giurisprudenziale, gli Istituti possono continuare ad operare come di consueto effettuando una verifica della regolarità contributiva alla data di presentazione della autodichiarazione. Nuove modalità procedurali potranno essere adottate solo a seguito dell'emanazione del decreto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legge del 20 marzo 2014, n. 34 poi convertito in legge 16 maggio 2014, n. 78 (“*Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, l'INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data*



di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1”). In relazione a tali precisazioni, i DURC per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’articolo 8, comma 3, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 (*“Ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad Euro 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC”*). Di conseguenza, ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un DURC di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.

### ***DURC e crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione***

L’articolo 13-bis, comma 5 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 (*“Il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica”*), ha disposto che in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del SSN, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva. Le certificazioni dei crediti devono essere rilasciate attraverso la *“Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”* appositamente istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In sede di compilazione, in particolare, il campo note dovrà sempre riportare:

- l’indicazione che il rilascio avviene in attuazione della predetta norma;
- i dati identificativi della *“Richiesta Durc”* prodotta tramite la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti;
- l’importo disponibile evidenziato nel certificato dopo l’attivazione della funzione *“Verifica la capienza per l’emissione del DURC”*;
- l’importo del debito contributivo accertato nei confronti del contribuente.

Va poi ricordato che nel caso in cui il DURC emesso ai sensi della normativa in esame sia stato richiesto per il pagamento degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, il Documento dovrà essere rilasciato con le medesime modalità.



**18) Messaggio INPS n. 5658: benefici dall'INPS per il reimpiego dei lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo. Scadenza agosto 2014 (UNIEMENS al 30 settembre).**

È imminente l'ultima possibilità per i datori di lavoro che intendono fruire del contributo sostitutivo pari a 190,00 euro mensili, introdotto dai Decreti Direttoriali del Ministero del Lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, che ha sostituito l'incentivo a suo tempo previsto per la "piccola mobilità". La denuncia Uniemens di agosto 2014, da inviare entro la scadenza del 30 settembre, è l'ultima che può consentire ai datori di lavoro di utilizzare il beneficio di cui sopra, a patto che, entro il 12 aprile 2014, abbiano utilizzato il modulo "Lice" presente nel "Cassetto previdenziale Aziende" ovvero nel "Cassetto previdenziale Aziende Agricole" del sito dell'INPS ed inoltrato la relativa istanza telematica all'INPS. L'incentivo viene infatti preventivamente autorizzato dall'Istituto nei limiti delle risorse che sono state stanziare dai citati decreti a seguito di specifica istanza presentata dai datori di lavoro, che nel corso del 2013 hanno assunto lavoratori che erano stati licenziati nel corso dei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il beneficio dei 190,00 mensili spetta, nel caso di rapporti a tempo determinato, per sei mesi, oppure, per quelli a tempo indeterminato, per dodici i. Per i rapporti a termine di durata sotto i sei mesi, il bonus spetta in relazione alla minor durata del rapporto, mentre per i contratti a tempo parziale è ridotto in proporzione all'orario di lavoro. Con il messaggio n. 5658 del 27 giugno 2014, l'INPS fornisce, a completamento di quanto già esposto nella propria circolare n. 32 del 13 marzo 2014, ulteriori istruzioni per la fruizione dell'incentivo. Infatti, viene confermato che l'ammissione al beneficio è stata determinata dall'ordine cronologico dell'assunzione, della proroga e della trasformazione, in relazione alle risorse complessivamente stanziare e viene fissato il mese di agosto 2014 come termine ultimo per il recupero e dunque settembre quale mese per l'UNIEMENS. I datori di lavoro che hanno presentato l'istanza, per verificare la graduatoria delle domande devono collegarsi al "cassetto previdenziale" del sito dell'INPS. L'accoglimento dell'istanza è stato comunicato mediante avviso apposto in calce al modulo di istanza inviato. Ai datori di lavoro ammessi al beneficio è stato attribuito dall'INPS il Codice Autorizzazione "4N", il cui significato è appunto: "Datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti direttoriali del Ministero del lavoro n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013".

\*\*\*

**19) Coefficienti utili per la rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel corso mese di luglio 2014**

Nel corso del mese di luglio 2014 l'indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 107,3; rispetto allo scorso mese di giugno la variazione è stata - 0,1. Pubblichiamo qui di seguito la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 luglio 2014.

***Coefficienti di rivalutazione mensile dei crediti di lavoro***  
***Coefficienti per tradurre i valori monetari dei periodi sottoindicati in valuta del mese di: luglio***  
***2014***

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1990	1,9365	1,9235	1,9161	1,9088	1,9034	1,8962	1,8890	1,8766	1,8661	1,8506	1,8387	1,8319	1,8854
1991	1,8186	1,8022	1,7974	1,7893	1,7829	1,7735	1,7703	1,7656	1,7579	1,7441	1,7320	1,7275	1,7719
1992	1,7142	1,7097	1,7024	1,6952	1,6866	1,6810	1,6781	1,6767	1,6711	1,6614	1,6518	1,6491	1,6813
1993	1,6432	1,6368	1,6336	1,6273	1,6210	1,6132	1,6070	1,6055	1,6040	1,5933	1,5858	1,5858	1,6128
1994	1,5769	1,5710	1,5681	1,5637	1,5579	1,5550	1,5507	1,5478	1,5436	1,5351	1,5295	1,5240	1,5518
1995	1,5185	1,5062	1,4942	1,4863	1,4771	1,4694	1,4681	1,4630	1,4592	1,4516	1,4429	1,4404	1,4727
1996	1,4387	1,4345	1,4303	1,4220	1,4166	1,4138	1,4166	1,4152	1,4111	1,4098	1,4058	1,4044	1,4182
1997	1,4017	1,4004	1,3991	1,3978	1,3938	1,3938	1,3938	1,3938	1,3912	1,3872	1,3833	1,3833	1,3932
1998	1,3794	1,3756	1,3756	1,3730	1,3704	1,3692	1,3692	1,3679	1,3666	1,3641	1,3628	1,3628	1,3697
1999	1,3616	1,3591	1,3566	1,3516	1,3491	1,3491	1,3466	1,3466	1,3430	1,3405	1,3357	1,3344	1,3478
2000	1,3332	1,3272	1,3237	1,3225	1,3189	1,3142	1,3119	1,3119	1,3095	1,3061	1,3003	1,2991	1,3148
2001	1,2934	1,2889	1,2878	1,2833	1,2800	1,2777	1,2777	1,2777	1,2766	1,2733	1,2711	1,2700	1,2798
2002	1,2646	1,2602	1,2570	1,2538	1,2517	1,2496	1,2485	1,2464	1,2443	1,2411	1,2380	1,2370	1,2493
2003	1,2318	1,2297	1,2256	1,2236	1,2226	1,2216	1,2186	1,2165	1,2135	1,2125	1,2095	1,2095	1,2196
2004	1,2076	1,2036	1,2026	1,1997	1,1977	1,1948	1,1939	1,1919	1,1919	1,1919	1,1890	1,1890	1,1961
2005	1,1890	1,1852	1,1833	1,1795	1,1776	1,1758	1,1730	1,1711	1,1702	1,1683	1,1683	1,1665	1,1756
2006	1,1637	1,1609	1,1591	1,1564	1,1528	1,1519	1,1492	1,1474	1,1474	1,1492	1,1483	1,1474	1,1528
2007	1,1465	1,1438	1,1420	1,1403	1,1368	1,1341	1,1315	1,1298	1,1298	1,1263	1,1220	1,1178	1,1333
2008	1,1144	1,1119	1,1060	1,1035	1,0978	1,0929	1,0881	1,0873	1,0897	1,0897	1,0937	1,0953	1,0974
2009	1,0978	1,0953	1,0953	1,0929	1,0905	1,0889	1,0889	1,0849	1,0881	1,0873	1,0865	1,0849	1,0901
2010	1,0833	1,0817	1,0793	1,0753	1,0746	1,0746	1,0707	1,0683	1,0714	1,0691	1,0683	1,0645	1,0734
2011	1,0603	1,0571	1,0530	1,0479	1,0468	1,0458	1,0428	1,0397	1,0397	1,0357	1,0347	1,0317	1,0445
2012	1,0278	1,0239	1,0200	1,0151	1,0161	1,0142	1,0132	1,0085	1,0085	1,0085	1,0104	1,0075	1,0144
2013	1,0056	1,0056	1,0037	1,0037	1,0037	1,0019	1,0009	0,9972	1,0009	1,0019	1,0047	1,0019	1,0026
2014	1,0000	1,0009	1,0009	0,9991	1,000	0,9991	1,0000						

8 settembre 2014  
Massimo Pipino